



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Per chi guida con l'assicurazione scaduta da non più di 15 giorni, nessuna multa

Autore: Redazione | 27/02/2013



Possibile circolare con l'auto anche con la polizza RCA scaduta da non più di 15 giorni senza rischio di subire contravvenzioni. A chiarirlo è una circolare del Ministero degli Interni.

Bisogna uscire dall'equivoco una volta per tutte: chi circola con la **polizza RCA**

scaduta da **non oltre 15 giorni** non può essere multato per mancata copertura assicurativa. Ciò vale ormai per tutti gli automobilisti. Lo ha chiarito il **Ministero dell'Interno**, che è tornato a chiarire le novità introdotte di recente in materia di assicurazioni auto **[1]**.

Oggi, i contratti con le assicurazioni possono durare massimo **un anno** e, alla scadenza, non si rinnovano più automaticamente come era un tempo. Pertanto è necessario che l'assicurato torni in agenzia e firmare una nuova polizza.

La compagnia, dal canto suo, deve avvisare il contraente della scadenza del contratto almeno **30 giorni prima** della scadenza medesima e, allo stesso tempo, deve **mantenere valida la garanzia** prestata con la precedente assicurazione fino all'effettivo rinnovo della nuova polizza, ossia fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Pertanto, il conducente che sia in attesa di sottoscrivere un altro contratto di RCA, potrà, durante questo periodo, **continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti**, senza timore di incorrere in sanzioni amministrative.

Questa novità, come si diceva, vale ormai per **tutti i conducenti**. La precedente disciplina, invece, imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva: così l'agente di polizia doveva elevare la contravvenzione, in caso di mancata copertura assicurativa, se vi era stata la **disdetta del contratto** o comunque se il contratto non prevedeva la **proroga automatica** della polizza dopo lo scadere dell'anno.

Note

[1] Art. 22 del d.l. n. 179/2012.